

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PENELOPE ONLUS"

Agrigento, Via Santa Croce 2

C.F.: 93051180847

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE N. 2/2026/S

Il giorno 20 aprile 2026

in Agrigento, via Santa Croce 2, alle ore 22.30 ha luogo, in seconda convocazione, assemblea straordinaria degli associati, giusta convocazione del 08 aprile 2026, notificata a mezzo email a tutti i soci e per affissione in bacheca presso i locali dell'associazione, per decidere sui seguenti ordini del giorno:

- 1) *Approvazione modifiche allo Statuto dell'Ente e nuova stesura.*
- 2) *Cambio denominazione Ente*
- 3) *Varie ed eventuali*

Vengono nominati a presiedere all'assemblea in qualità di presidente l'associato Gelo Salvatore ed in qualità di segretario l'associato Lombardo Simone.

Il presidente, verificati: la regolarità delle convocazioni, il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi per procedere in seduta straordinaria, valutata la validità della costituzione dell'assemblea deliberante, essendo presenti più di 1/4 degli associati aventi diritto di voto (3 presenti su 7), dà inizio ai lavori.

Si tratta e si illustrano le modifiche apportate allo Statuto dell'Ente in adeguamento del D. Lgs 117/2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS, secondo lo schema ministeriale approvato in riferimento alle organizzazioni di volontariato.

In merito al primo punto all'ordine del giorno i presenti, all'unanimità, approvano le modifiche statutarie e ne confermano e deliberano la nuova stesura..

Per il secondo punto, vista l'imminente necessità di migrazione al RUNTS, e l'iscrizione al Registro, sezione volontariato, si rende necessario mutare la denominazione dell'Ente per adeguamento di legge con inserimento dell'acronimo ETS. Per tali motivi si delibera la nuova nomenclatura in Associazione **"Penelope ODV" - ETS**.

Alle ore 23.30, null'altro a decidere ed approvare, vengono chiuse le operazioni assembleari e sciolta l'Assemblea.

Il Presidente



Il Segretario



Pag. 1 a 1



Registrazione
ad Agrigento 363
N. 3
08-05-2026
Esente

Il funzionario
L. 10/11/2016
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Lillo



Statuto

Associazione "Penelope ODV" - ETS

MODIFICA PER ADEGUAMENTO EX D.LGS. 117/2017

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita un'organizzazione associativa di volontariato senza scopo di lucro denominata "Penelope ODV" ETS, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Agrigento, Via Santa Croce 2, avente codice fiscale 93051180847. Non costituirà modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 -SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità culturali, ambientalistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, svolte in via principale ancorché non esclusiva le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 Nel dettaglio rientrano negli scopi e oggetto sociale di cui sopra le seguenti attività, unitamente e/o disgiuntamente:

1. assistenzialismo e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e socio-sanitaria, promozione culturale e di servizi rivolti alla collettività in tutti i settori ammessi e fruibili; promozione della cultura, socialità e solidarietà, impegno sul territorio sulle tematiche culturali, ambientali, folkloristiche, musicali, sportive, sociali, ricreative, anche sotto forme secondarie marginali di operatore turistico, esprimendo un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione sociale, umana e civile, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.

2. conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la protezione degli animali e in particolare di quelli di affezione, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione e tutela delle tradizioni popolari, l'educazione ambientale, la riscoperta e il recupero della 'memoria' antropologica;

3. tutela e valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado, secondo i principi dello sviluppo sostenibile" concorrendo a: tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, garantendo un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, nella tutela delle specie animali e vegetali;

4. conoscenza del patrimonio artistico, culturale e storico, promuovendo scelte di consumo consapevoli e razionali;

2.5 E per tale essa potrà:

1) promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato.

2) Progettare, attuare e gestire programmi ed interventi rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dei beni naturali e culturali, archeologici e paesaggistici presenti nel territorio.

3) Promuovere la conservazione dei valori, delle tradizioni, degli antichi mestieri, del patrimonio di interesse archeologico, storico, architettonico ed artistico di questo territorio.

4) Migliorare la qualità ambientale della convivenza sociale agendo sul difficile rapporto tra ambiente e l'imprenditoria locale, tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo.

5) Creare le condizioni necessarie, in collaborazione con gli enti locali, le imprese, le associazioni, per lo sviluppo economico.

6) Favorire incontri, stimolare comuni programmi con enti, associazioni, operanti in questo comprensorio territoriale attraverso molteplici attività ed iniziative:

7) Porre in essere progetti ed iniziative atte ad incrementare la conoscenza del territorio tramite escursioni, ecc.; fornire ed attuare canali di informazioni ed aiuto per lo sviluppo del turismo rurale; progettazione e gestione di ecomusei del territorio e dei centri di educazione ambientale - le in collaborazione con enti locali e regionali;

8) Organizzare e gestire campagne di sensibilizzazione e promuovere iniziative e progetti culturali che

9) riguardano sia i singoli sia le collettività.

10) Promuovere le risorse e il potenziamento endogeno del territorio al fine di accrescere interesse verso di esso, favorire contatti, scambi, collaborazioni, ricerche ed investimenti.



11) Realizzare: iniziative per la promozione, il rispetto e la piena affermazione dei diritti umani, sociali e politici delle persone non garantite e/o emarginate nell'ambito territoriale in cui i soci operano, con particolare attenzione alla assistenza sociale, alla salute, alla realtà familiare, all'attività lavorativa e all'immigrazione, all'istruzione, alla formazione, alla tutela dei diritti civili, alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Ciò attraverso: Centri di ascolto territoriale, centri di socializzazione, supporto a gruppi, centri di accoglienza, auto-aiuto e qualsiasi altri mezzi di assistenza e di promozione della persona, proposti e gestiti direttamente dall'Associazione o da singoli suoi membri, in conformità alle leggi vigenti;

12) Iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;

13) Organizzare esperienze di vita comunitaria per gruppi e famiglie aperte a nuove forme di accoglienza, di promozione umana e sociale di persone emarginate e non garantite con diffusione ed il sostegno in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni o Enti Pubblici o privati;

14) Abbracciare esperienze dirette e collaborazioni con altre Associazioni per l'affidamento dei minori, nell'impegno di praticare e diffondere una nuova cultura della paternità e maternità responsabili e di contribuire alla elaborazione ed alla sperimentazione di una progettualità specifica a fini sociali e pedagogici;

15) L'organizzazione di un servizio gratuito di consulenza e difesa del cittadino.

16) La promozione e la diffusione, all'interno dei Paesi membri della Comunità Europea, della cultura e dell'arte, nelle forme e discipline più varie in cui esse si manifestano, con particolare riferimento alla cultura siciliana. Questo impegno si concretizza in particolare nella ricerca, traduzione, pubblicazione, distribuzione, di opere letterarie, storiche, saggistiche, artistiche di autori vari, con particolare risalto alla valorizzazione e promulgazione della notorietà di artisti locali comunque indigeni del territorio siciliano, per favorire il dialogo, la conoscenza e il reciproco rispetto tra le varie culture che la compongono. A questo scopo l'associazione potrà inoltre organizzare esposizioni, congressi, conferenze, rappresentazioni teatrali, ed altre iniziative di carattere artistico e culturale. Le stesse attività verranno svolte anche con riguardo alla produzione del territorio siciliano per la diffusione all'estero ritenendo che la cultura e l'arte siano un patrimonio che supera qualsiasi frontiera e comunque sempre nella direzione di un rapporto non egemonico tra le più diverse tradizioni, in vista di un arricchimento democratico e di una reciproca stima.

17) Attività di formazione, animazione, educazione e consulenza in modo particolare rispetto a contenuti quali: la comunicazione valorizzante: la competenza alla gestione e soluzione positiva dei conflitti: la valorizzazione delle differenze: l'educazione ai rapporti: all'intercultura alla mondialità: la valorizzazione delle risorse del cittadino e del territorio

18) organizzare e gestire percorsi formativi, animativi e ricreativi, attività culturali e di incontro tra le diverse culture (tra diverse generazioni, gruppi sociali, nazionalità, ecc.), attività di informazione sui temi dell'educazione alla pace e alla non violenza; attività di conoscenza, sensibilizzazione e educazione al rispetto dell'ambiente naturale:

19) preservazione e conservazione del territorio e dell'ambiente del territorio siciliano: a tal fine potrà acquistare terreni, creare oasi naturalistiche e faunistiche, gestire oasi naturalistiche e faunistiche, creare e progettare materiale editoriale per la diffusione della cultura ambientale, registrare e gestire testate giornalistiche, editare libri, acquistare prodotti editoriali librari, multimediali per destinarli alla distribuzione collettiva, che avrà facoltà di gestire in proprio. Tutela, salvaguardia, reintegro di specie botaniche e zoologiche endogene.

20) Organizzare e gestire servizi in ambito veterinario, rivolti alla collettività, anche tramite la creazione e la gestione di case di cura, cliniche ed ambulatori veterinari.

21) Promuovere e garantire la cura degli animali da affezione tramite istituzione e gestione di centri sanitari e di accoglienza;

22) Creare e gestire strutture cimiteriali per animali da affezione aperti alla collettività:

23) Istituire e gestire centri di formazione ed addestramento per animali da affezione, compagnia/accompagnamento e cura, con particolare indirizzo a quelli rappresentanti ausilio a categorie disabili o disagiate.

24) Fornire servizi alla persona anche nel settore dell'addestramento di animali, da compagnia, da accompagnamento per categorie disagiate o protette ed alla collettività:

25) Promuovere iniziative e progetti per servizi di pet-therapy, atte al recupero, all'integrazione e cura di soggetti in particolari condizioni di handicap e comunque rivolti alla collettività.

26) Cura, prevenzione e gestione del randagismo; servizi ed assistenza agli animali anche a carattere sanitario, veterinario ed etologico, tutela e recupero del patrimonio zoologico e botanico autoctono, valorizzazione, cura e salvaguardia delle specie animali e faunistiche in genere.



27) Far conoscere e valorizzare e promuovere la cultura, le ricchezze paesaggistiche, i prodotti enogastronomici tipici locali, l'ecosistema, le ricchezze geologiche, ecc., del territorio e della regione siciliana, in ambito nazionale e all'estero.

28) Impegnarsi nel settore della zootecnia, agricoltura, biosostenibilità, ecosistema, ecc.

29) Coadiuvare servizi di protezione civile, anche fornendo servizi specifici.

2.6 Al conseguimento dei propri scopi l'Associazione provvede con ogni mezzo e così a titolo esemplificativo essa potrà:

- a) Organizzare convegni, congressi, congressi di studio, seminari e simili. Curerà e divulgherà materiale relativo all'oggetto trattato.
- b) istituire siti web. Potrà inoltre, per il perseguimento degli scopi sopra riportati, assumere la veste di casa editrice, acquistare e gestire diritti d'autore, stipulare e gestire contratti editoriali, ecc..
- c) impegnarsi quale tour operator
- d) organizzare mostre d'arte, concerti, corsi, convegni e conferenze, svolgere attività editoriali ed affini, editare, stampare (anche in conto proprio) e pubblicare riviste, libri e manuali;
- e) organizzare e gestire attività didattiche di formazione rivolte a scuole ed insegnanti ed al mondo degli adulti;
- f) intraprendere e curare la gestione di strutture ricettive con rivalutazione delle tradizioni gastronomiche ed tradizione indigene;
- g) Istituire e gestire canili (pubblici o privati o in convenzione);
- h) gestire ed organizzare manifestazioni sportive in tutti i settori ammessi e per tutti gli sport riconosciuti.
- i) Si ha facoltà di organizzare, in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni non rientranti nella normale attività dell'associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale.
- j) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione;
- k) istituire, organizzare e gestire campagne di beneficenza e raccolta fondi;
- l) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- m) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale, naturalistico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- n) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
- o) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
- p) organizzare in Italia e all'estero campi di lavoro per il controllo, il monito raggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- q) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale mirato anche alla valorizzazione di attrattori locali.
- r) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali, aprire rapporti di conto correnti e/o carte di credito-debito, prepagate, ecc;

2.7 Per il sostentamento dell'Associazione e per il perseguimento degli scopi sociali potrà inoltre: promuovere attività economiche qualificabili come attività marginali direttamente connesse agli scopi di cui sopra; svolgere tutte le attività connesse allo svolgimento di casa editrice, con natura non economica. Svolgere attività assistenziali e mutualistiche. Istituire, creare e gestire centri di servizi integrati; realizzare i seguenti interventi: attività formative, gruppi di auto - aiuto, corsi su specifiche tematiche,

percorsi di crescita, consulenza sociale e psicologica, terapia familiare, attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

2.8 L'Associazione potrà:

assumere personale a seguito di specifici progetti; potrà nominare ed incaricare consulenti e professionisti, e fruire delle prestazioni di terzi, anche a titolo oneroso, per la gestione di particolari settori e mansioni specifiche. richiedere contributi ad Enti pubblici e/o privati, che saranno gestiti in via autonoma, per le specifiche finalità istituzionali. Svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al perseguimento dei propri scopi, purché mantenga il carattere di cui all'art. 1. Potrà svolgere ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, partecipazione a gare ed appalti, richiesta e fruizione di contributi pubblici e privati, patrocinii, ecc.

2.9 potrà promuovere varie attività ed in particolare: istituire degli internet point per consultazioni on line a disposizione pubblica e dei soci, organizzare mostre fotografiche, pittoriche, ecc., creare punti culturali ed artistici in appositi locali all'uopo destinati per la fruizione e la consultazione di opere culturali, artistiche ed altro promosse dall'associazione, editare libri per la diffusione della cultura siciliana e la promozione e divulgazione delle opere di artisti (pittori, scultori, fotografi, ecc.) ed autori del territorio agrigentino e siciliano in genere, istituire agenzie di servizi aperte alla collettività.

Avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali: potrà formulare anche richieste di partecipazione a bandi pubblici per l'acquisizione di contributi vari a norma di legge.

Gestire per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, strutture da adibire a ricezione turistica, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, orti e giardini botanici, aziende agri turistiche.

Affidare in gestione propri centri e siti;

2.10 E' possibile svolgere attività direttamente connesse con quelle attinenti gli scopi e le finalità associative:

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94. Più in generale l'Organizzazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.

2.11 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Tutte le eventuali attività svolte che rivestano carattere economico/commerciali sono da intendersi svolte in regime di marginalità e pertanto soggette alla regolamentazione e limiti imposti dalla legge

2.12 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6) del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

3-7 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3-8 Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Qualora al



conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera. quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo associato. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e doveri, e rimane uniformata la modalità associativa. Intervengono alle Assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalla legge e dallo statuto.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo. Essi hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo che non risulti altro incarico per Delibera del Consiglio Direttivo, estraneo al vincolo associativo, soggetto a retribuzione per legge. Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

I soci sono distinti tra soci fondatori, soci ordinari (persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo):

soci onorari (persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione).

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere prorogato su richiesta dell'associato

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, egli è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
5-5 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

7-4 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-5 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8-3 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-4 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-5 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-6 In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui



all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8-7 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-9 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-10 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

8-12 L'assemblea ordinaria delibera secondo le regole civilistiche e a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-16 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-17 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

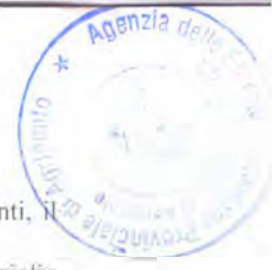
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto



dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cv

10-2 Consiglio Direttivo decade inoltre:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-4 tre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-5 queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.



11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-2 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-3 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-4 L'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-5 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze deliberazioni.

13-3 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 SCIoglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati liquidatori.

14-4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

